

ALLEGATO C - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**ALLEGATO C1 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

REVISIONI	VERS.	DATA	DESCRIZIONE	AUTORE
	1	27/04/2026	Prima stesura	Guido Santuliana
	2	30/07/2025	Seconda Stesura	Martina Palanca

VALIDATO DA	Roberto Martina	DATA 30/07/2025	FIRMA
APPROVATO DA	Roberto Martina	DATA 30/07/2025	FIRMA

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:**CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984**

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024**RISERVATO**<https://www.cwbi.it>info@cwbi.it**Nr. IT.25.0111.00.ISM**

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

INDICE

1.	<u>DEFINIZIONI</u>	4
2.	<u>OGGETTO DEL CONTRATTO</u>	5
3.	<u>PIANO DI ESECUZIONE ATTIVITÀ E CERTIFICAZIONE</u>	5
4.	<u>COMITATO</u>	5
5.	<u>PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</u>	5
6.	<u>PRESTAZIONE</u>	5
7.	<u>CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI</u>	6
8.	<u>GARANZIE</u>	6
9.	<u>FORZA MAGGIORE</u>	7
10.	<u>LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ</u>	7
11.	<u>RISERVATEZZA</u>	7
12.	<u>PROTEZIONE CONTENUTO OFFERTA</u>	8
13.	<u>CONTROLLI, ACCESSI E ONERI</u>	8
14.	<u>PUBBLICITÀ</u>	9
15.	<u>AGGIORNAMENTO DEI COSTI</u>	9
16.	<u>BACKUP</u>	9
17.	<u>RISOLUZIONE</u>	9
18.	<u>OBBLIGHI DI CWBI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA</u>	10
19.	<u>DIVIETO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE</u>	10
20.	<u>ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO</u>	10

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO<https://www.cwbi.it>info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

<u>21.</u>	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	<u>11</u>
<u>22.</u>	<u>DURATA E TACITO RINNOVO</u>	<u>11</u>
<u>23.</u>	<u>RECESSO</u>	<u>11</u>
<u>24.</u>	<u>CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</u>	<u>11</u>
<u>25.</u>	<u>LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE</u>	<u>12</u>
<u>26.</u>	<u>CODICE ETICO</u>	<u>12</u>
<u>27.</u>	<u>CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>14</u>
<u>28.</u>	<u>CLAUSOLA DI CHIUSURA</u>	<u>14</u>

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:**CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984**

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024**RISERVATO**<https://www.cwbi.it>info@cwbi.it**Nr. IT.25.0111.00.ISM**

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

1. DEFINIZIONI

“OFFERTA”: indica l’Allegato A – Offerta Commerciale;

“CG”: indica le Condizioni Generali di Contratto allegate all’OFFERTA di CWBI;

“CLIENTE”: indica la persona giuridica che ha accettato l’OFFERTA di CWBI;

“CODICE ETICO”: indica il Codice Etico adottato da CWBI (e pubblicato sul sito web www.cwbi.it) ai sensi e per gli effetti di cui al Decr. Legisl. n. 231/2001 e s.m.i.;

“COLLAUDO”: indica le fasi di verifica condotte in contraddittorio tra le PARTI sulla base di metodologie indicate in CONTRATTO o comunque condivise tra le PARTI, ovvero l’utilizzo del PROGETTO, o di sue parti funzionalmente autonome, per oltre 10 giorni lavorativi senza aver fatto constatare alcun rilievo a CWBI, restando inteso che tale COLLAUDO è finalizzato a verificare il livello di coerenza del PROGETTO, ovvero di sue aree funzionalmente autonome, rispetto alle specifiche tecnico funzionali indicate in CONTRATTO o comunque previamente condivise tra le PARTI;

“COMITATO”: indica l’organo collegiale e paritetico tra le PARTI, eventualmente indicato in OFFERTA, ed istituito per la gestione delle fasi esecutive delle FORNITURE più complesse;

“CONTRATTO”: indica l’accordo perfezionato tra il CLIENTE e CWBI, conseguente all’accettazione dell’OFFERTA ovvero perfezionato per fatti concludenti a seguito del condiviso decorso delle fasi esecutive della FORNITURA;

“CONTRATTO QUADRO”: indica un eventuale Accordo Quadro perfezionato tra CLIENTE e CWBI a disciplina generale e normativa dei contratti di volta in volta perfezionati in costanza del periodo di validità di tali Accordi Quadro “CP”: indica eventuali Condizioni Particolari indicate in OFFERTA;

“FORNITURA”: indica, nel contesto di ciascun CONTRATTO ed in base alla diversa tipologia delle prestazioni ivi indicate, l’insieme delle prestazioni dedotte in CONTRATTO a carico di CWBI;

“PROGETTO”: indica uno specifico progetto avente elementi giuridicamente caratterizzanti un contratto tipico di appalto di opere o di servizi e consistente nella FORNITURA di PROGRAMMI software da integrare nel sistema informativo del CLIENTE;

“PROGRAMMI SW”: indica i programmi software operativi licenziati da CWBI ed oggetto di LICENZA al CLIENTE

“REPORT”: indica i rapporti di avanzamento emessi da CWBI con la periodicità necessaria in relazione alla tipologia di FORNITURA;

“RESPONSABILE”: indica - per ciascuna Parte - la persona del COMITATO preposta a tenere i contatti con l’altra PARTE nelle fasi esecutive del CONTRATTO;

“SOFTWARE”: indica i PROGRAMMI software, in formato eseguibile, specificamente sviluppati da CWBI e di sua esclusiva proprietà;

“CWBI”: indica l’omonima società.

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO

<https://www.cwbi.it>

info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

	Allegato C – Condizioni Generali di fornitura Allegato C1 - Condizioni Generali Di Contratto	Data emissione: 30/07/2025	Pag: 5/ 14
--	---	-------------------------------	---------------

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'OGGETTO del CONTRATTO è meglio specificato nell'OFFERTA, di cui le presenti CG costituiscono parte integrante e inscindibile.

3. PIANO DI ESECUZIONE ATTIVITÀ E CERTIFICAZIONE

Le PARTI si danno reciprocamente atto che l'esecuzione della FORNITURA, indicata in OFFERTA, è strettamente dipendente dal grado di coordinamento e dal livello di cooperazione tra le PARTI nelle fasi esecutive, tramite il COMITATO o all'interno dei gruppi di progetto. Qualora il CONTRATTO ovvero la particolare tipologia di PROGETTO preveda MILESTONE tecnicamente certificabili, CWBI emetterà periodici REPORT ad attestazione delle attività svolte da CWBI nel periodo considerato.

Tali REPORT si intendono tacitamente accettati dal CLIENTE, ai fini dell'emissione della fatturazione del correlato corrispettivo da parte di CWBI, decorso infruttuosamente un termine massimo di 10 giorni lavorativi, senza che il CLIENTE, direttamente ovvero per il tramite del suo RESPONSABILE, abbia formulato per iscritto riserve, rilievi od osservazioni.

4. COMITATO

Nei PROGETTI aventi profili di significativa rilevanza tecnica o con elevate esigenze di coordinamento tecnico ovvero ove sia espressamente specificato in OFFERTA, le PARTI provvederanno ciascuna a nominare un proprio RESPONSABILE, entro 10 giorni dal perfezionamento del CONTRATTO.

Il COMITATO si riunirà senza indugio, su semplice convocazione di uno dei suoi membri e provvederà ad esaminare ed istruire, in via preliminare, tutte le questioni relative all'esecuzione della FORNITURA.

Ciascuna delle PARTI potrà sostituire, in qualsiasi momento, con congruo preavviso, i propri riferimenti mediante comunicazione scritta all'altra PARTE. In caso di accertata impossibilità a trovare un'intesa tra le PARTI in merito a questioni di natura tecnica, economica o strategica, ciascuna PARTE – decorso un termine dilatorio di 15 giorni (ridotto a 5 giorni in caso di urgenza) – potrà richiedere che la questione venga rimessa alla decisione dei rispettivi livelli manageriali che pertanto compiranno i necessari atti ricognitivi finalizzati ad assumere i pertinenti atti decisionali entro i successivi 15 giorni (ridotti a 10 in caso di urgenza).

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

A) PROGRAMMI software concessi in LICENZA: Il Cliente dà atto che il SOFTWARE è proprietà intellettuale esclusiva di CWBI ed è concesso in licenza d'uso non esclusiva e non trasferibile secondo le condizioni del contratto di LICENZA d'uso.

B) Altri beni immateriali: Resteranno di esclusiva proprietà di CWBI e/o dei suoi LICENZIANTI, con conseguente diritto esclusivo di sfruttamento economico, tutti i Beni Immateriali che siano (a) costituiti da opzioni o parametrizzazioni dei PROGRAMMI software, (b) preesistenti allo sviluppo e al PROGETTO od (c) utilizzati da CWBI nello sviluppo di SOFTWARE AD HOC o in essi incorporati, nonché (d) soluzioni progettuali e know-how di carattere generale usati e/o sviluppati da CWBI nel corso dell'esecuzione dello sviluppo del PROGETTO. Su tali opzioni, parametrizzazioni, moduli, soluzioni e/o know-how, CWBI concede al CLIENTE una licenza non esclusiva e non trasferibile, di utilizzo interno come parte incorporata del software realizzato e nell'ambito del PROGETTO realizzato.

C) È fatto dunque divieto al Cliente di divulgare il contenuto, le analisi e la documentazione a non autorizzati né di de-compilare, modificare o alterare programmi di CWBI o parte di essi.

D) Quanto ai programmi, i cui titolari dei diritti di proprietà intellettuale siano terze parti ("Programmi di terzi"), le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti a CWBI, nei termini e nelle modalità previste dal presente articolo, al termine della validità del Contratto. Salvo diversi accordi, alle elaborazioni e alle modifiche per interoperabilità dei Programmi di terzi si applica la disciplina contrattuale dei Programmi CWBI.

6. PRESTAZIONE

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO

<https://www.cwbi.it>

info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

	Allegato C – Condizioni Generali di fornitura Allegato C1 - Condizioni Generali Di Contratto	Data emissione: 30/07/2025	Pag: 6/ 14
--	---	-------------------------------	---------------

CWBI si impegna a svolgere le prestazioni ed i servizi di cui al presente Contratto secondo gli standard di settore e di diligenza professionale propri dei primari operatori presenti sul mercato nel quale CWBI medesimo opera.

Il CLIENTE dichiara di essere a conoscenza e di essere in possesso del know-how di base necessario a poter usufruire del prodotto o servizio erogato.

Le caratteristiche dei servizi e delle procedure gestite dal Sistema Informativo CWBI sono descritte negli appositi documenti di "allegato tecnico" che vengono messi da CWBI a disposizione della Società.

Il CLIENTE si riserva la possibilità di richiedere eventuali ulteriori prestazioni non contemplate nell'OFFERTA, salvo accettazione delle parti della nuova proposta economica.

CWBI, si riserva la possibilità di modificare i servizi offerti o offrirne di nuovi al fine di offrire procedure qualitativamente migliori che soddisfino le finalità contemplate nel momento di firma dell'OFFERTA.

7. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI

I corrispettivi per la FORNITURA nonché i termini di fatturazione e pagamento sono specificati in OFFERTA. Resta inteso che nel caso di PROGETTI, ogni modifica o variazione alle specifiche tecnico-funzionali – che non sia occasionata da ragioni esclusivamente imputabili a CWBI – comporterà una correlativa revisione del corrispettivo che verrà pertanto determinato, in via definitiva, previo accordo delle Parti da formularsi per iscritto, in funzione delle risorse umane di CWBI (e delle pertinenti qualifiche professionali) utilizzate nella realizzazione delle attività, applicandosi le relative tariffe di riferimento. La fattura ricevuta si ritiene pienamente accettata se trascorsi 15 giorni dalla ricezione il CLIENTE non abbia sollevato osservazioni. In caso di mora nei pagamenti, il CLIENTE sarà tenuto a versare a CWBI, senza necessità di costituzione in mora, interessi moratori in misura pari al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, di volta in volta vigente, con automatica decorrenza dal momento della maturazione del credito fino al saldo effettivo. Resta infine inteso che, nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, CWBI darà al CLIENTE un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla scadenza dell'ultima fattura insoluta entro il quale provvedere al pagamento di quanto risulta ancora dovuto, decorso il quale le attività oggetto del presente contratto verranno sospese. La ripresa delle attività oggetto del CONTRATTO è subordinata alla regolarizzazione dei pagamenti da parte del CLIENTE nonché alla approvazione, per iscritto, da parte di quest'ultimo del nuovo calendario dei lavori che sarà definito con CWBI tenuto conto del periodo di sospensione dell'attività.

8. GARANZIE

Per la FORNITURA di licenze d'uso o manutenzione di PROGRAMMI SW, troveranno applicazione, in quanto applicabili, i contenuti di GARANZIA indicati rispettivamente nelle condizioni di LICENZA e di MANUTENZIONE. È espressamente convenuto che l'uso del SOFTWARE avviene sotto l'esclusiva supervisione, responsabilità e controllo del CLIENTE. Si rimanda alle condizioni di licenza d'uso per il dettaglio.

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO

<https://www.cwbi.it>

info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

9. FORZA MAGGIORE

Qualora l'adempimento delle obbligazioni del CONTRATTO a carico di una PARTE (eccezion fatta per quelle relative ai pagamenti) sia impedito o ritardato a causa di atti, eventi od omissioni al di fuori del ragionevole controllo delle PARTI (quali, senza limitazione alcuna, sciopero, serrata, carenza di manodopera, guerra civile, insurrezione, sommossa, tumulti, guerra, minacce o preparativi di guerra, incendio, sabotaggio, tempesta, inondazione, terremoto, guasti agli impianti produttivi, crollo di edificio, adempimento di ordini dell'autorità, requisizioni, carenze di materie prime o di combustibile o di altra fonte di energia), la PARTE colpita non sarà ritenuta responsabile di detto inadempimento o ritardato adempimento.

La PARTE colpita da una situazione di forza maggiore farà ogni ragionevole sforzo per rimuovere le cause di tale situazione e si impegna ad effettuare la propria prestazione appena possibile. Qualora una PARTE venga colpita da una situazione di forza maggiore che si protragga per più di 4 (quattro) mesi, l'altra PARTE avrà la facoltà di recedere dal CONTRATTO, dandone avviso scritto all'altra PARTE.

CWBI si impegna ad informare tempestivamente il CLIENTE al sopraggiungere di qualsiasi evento che possa influire sulla sua capacità di svolgere le funzioni esternalizzate in maniera efficace ed in conformità con la normativa vigente; in particolare comunicherà tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza anche al fine di consentire la pronta attivazione delle procedure di gestione e di emergenza da parte della CLIENTE.

10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità di CWBI sarà piena e illimitata nel caso di colpa grave o dolo nell'esecuzione della FORNITURA.

Nel caso di colpa lieve, la responsabilità CWBI, in via contrattuale ed extracontrattuale, non potrà viceversa eccedere - ai fini risarcitori e restitutori - un importo massimo pari al 15% del valore annuale complessivo della fornitura del servizio. Resta esclusa ogni responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di CWBI per eventuali danni indiretti (anche non patrimoniali) correlati, connessi o derivanti dalle fasi esecutive del CONTRATTO, ivi inclusi (in via meramente esemplificativa e non esaustiva) i danni da perdite di ricavi o di aspettative commerciali, i danni da mancate o ritardate certificazioni di qualità utili o necessarie al CLIENTE per operare sul mercato di riferimento, così come si intendono esclusi i danni derivanti da perdita o deterioramento di archivi e/o di base di dati del CLIENTE, fatta comunque eccezione per i casi di eventuale dolo o colpa grave di CWBI.

CWBI non sarà infine responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività dovuti a causa di FORZA MAGGIORE.

CWBI, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, non risponderà di errori comunque dipendenti da insufficienza, inesattezza, incompletezza o erroneità dei dati e delle specifiche approvati dal CLIENTE.

La responsabilità di CWBI in caso di difettoso funzionamento del software fornito è limitata esclusivamente alla sostituzione o alla riparazione del software difettoso, entro i limiti di garanzia sopra specificati.

Unico rimedio, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, sarà offerto dalla nuova esecuzione dei servizi qualora gli stessi non risultassero effettuati a regola d'arte.

In particolare, il CLIENTE sarà il solo responsabile delle attività intraprese con l'assistenza e/o la consulenza del personale di CWBI e dei risultati di tali attività. In ogni caso, CWBI non sarà responsabile per ritardi nella fornitura dovuti a fatti ad essa non imputabili o a modifiche e/o varianti resesi necessarie per mutate situazioni rispetto a quanto specificato nel presente accordo.

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, nessuna azione potrà essere iniziata dal CLIENTE decorsi tre mesi dalla data in cui i fatti sui quali l'azione si fonda sono stati individuati o, se antecedente, dalla data in cui avrebbero dovuto essere individuati. Per le prestazioni soggette a garanzia, il suddetto termine scadrà alla data di scadenza della garanzia stessa.

11. RISERVATEZZA

Il CLIENTE si obbliga a non usare, né a far usare, se non conformemente alle indicazioni fornite da CWBI e comunque nei limiti strettamente necessari per adempiere alle disposizioni del CONTRATTO, nonché a non divulgare, né a far divulgare, informazioni di natura confidenziale (le "Informazioni"), quali, a titolo meramente esemplificativo:

- contenuto dell'OFFERTA;
- informazioni e dati tecnici;

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO

<https://www.cwbi.it>

info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

- dati relativi ai PROGRAMMI;
- struttura di prezzi e dei costi;
- informazioni amministrative, marketing e commerciali inerenti a CWBI o ai suoi prodotti, delle quali il CLIENTE sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del CONTRATTO;
- ogni documento in allegato al presente.

Qualora tali Informazioni confidenziali siano contenute in un documento o altro supporto che ne consenta la lettura, tali documenti e supporti non potranno essere riprodotti senza il preventivo consenso scritto di CWBI e dovranno essere restituiti a CWBI insieme ad ogni loro riproduzione, anche parziale, a semplice richiesta di CWBI.

Il CLIENTE prenderà le misure necessarie o utili, anche presso il proprio personale e i propri collaboratori ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1381 c.c., al fine di garantire un'efficace tutela della confidenzialità di dette Informazioni. Ogni utilizzazione da parte di terzi in genere delle Informazioni di natura confidenziale di cui al presente paragrafo, dovrà essere previamente autorizzata per iscritto da CWBI. L'obbligo di confidenzialità continuerà a restare valido e vincolante anche successivamente alla scadenza o risoluzione per qualsivoglia causa del CONTRATTO e per un periodo di 12 mesi da tale scadenza o risoluzione.

CWBI si impegna e impegna il proprio personale a non rivelare a terzi, sia durante la consulenza sia in seguito, qualsiasi informazione riservata relativa ai prodotti, ai piani, al commercio, alla attività e alla organizzazione del CLIENTE, di cui possa venire a conoscenza nell'ambito della consulenza qui descritta. Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che CWBI possa dimostrare essere state in suo possesso prima della loro trasmissione da parte del CLIENTE, o che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti da CWBI.

Il medesimo obbligo di riservatezza grava anche sul CLIENTE nei confronti di CWBI.

Le Parti, inoltre, si impegnano a rendere edotti di tale obbligo di riservatezza ogni eventuale terzo con il quale avessero rapporti.

12. PROTEZIONE CONTENUTO OFFERTA

L'OFFERTA è indirizzata esclusivamente al CLIENTE destinatario e deve intendersi protetta da riservatezza. Il CLIENTE destinatario non potrà pertanto divulgare, comunicare a terzi e, in generale, farne un uso difforme ed estraneo alla trattativa finalizzata alla conclusione dei rapporti di FORNITURA. Gli studi e i documenti associati all'OFFERTA sono di proprietà CWBI e sono tutelati ai sensi di legge e dovranno essere restituiti a CWBI allo scadere del termine di validità indicato al capitolo "Validità dell'Offerta", in mancanza di perfezionamento di CONTRATTO, oppure essere distrutti con dichiarazione del CLIENTE a conferma.

Le disposizioni di questa clausola non si applicano a quelle Informazioni che:

- siano o diventino di dominio pubblico senza colpa della PARTE ricevente;
- fossero già note ad una delle PARTI, prima di riceverle dall'altra parte;
- siano lecitamente trasmesse ad una delle PARTI da terzi senza vincoli di riservatezza;
- siano indipendentemente sviluppate da una delle PARTI.

13. CONTROLLI, ACCESSI E ONERI

Il cliente ha facoltà di svolgere controlli sulle attività svolte da CWBI ai fini dell'OFFERTA onde avere conferma del rispetto del documento sui livelli di servizio, nonché eseguire delle attività di verifica sulla affidabilità e sicurezza del sistema informativo CWBI.

CWBI è tenuto, dietro esplicita richiesta del cliente, a consentire a auditor e/o revisori contabili incaricati dal CLIENTE, anche mediante l'accesso ai locali di CWBI, di verificare, una volta l'anno per un massimo di 5 (cinque) giornate e al costo per le risorse impegnate desumibile nel documento OFFERTA il rispetto degli standard di settore e di quanto indicato nella documentazione.

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO

<https://www.cwbi.it>

info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

	Allegato C – Condizioni Generali di fornitura Allegato C1 - Condizioni Generali Di Contratto	Data emissione: 30/07/2025	Pag: 9/ 14
--	---	-------------------------------	---------------

Le modalità ed i tempi di esecuzione delle attività di controllo di cui sopra verranno definite tra le Parti a fronte della richiesta in tal senso formulata dal CLIENTE, fatto salvo l'onere per il CLIENTE stesso di rendere nota a CWBI, con un preavviso minimo di trenta giorni lavorativi, la propria volontà di accesso ai locali di CWBI per le finalità sopra dette.

Nell'ambito delle ipotesi sopra indicate, per ogni verifica annuale di durata massima superiore a quella sopra esposta e per la quale sia necessaria l'assistenza di CWBI, impegnando quindi risorse dello stesso CWBI (uomini e mezzi), verranno addebitati al CLIENTE, a consuntivo, i costi sostenuti ed afferenti le risorse effettivamente impiegate ad un costo giornaliero — per ciascuna risorsa — che potrà essere ricompreso tra Euro 600,00 (seicento/00) oltre Iva ed Euro 1.300,00 (milletrecento/00) oltre Iva, avuto riguardo alla tipologia di figura professionale coinvolta.

E', altresì, riconosciuta facoltà al CLIENTE di richiedere a CWBI di modificare i termini contrattuali del presente Contratto sulla base delle indicazioni vincolanti che possano essere fornite dalla Banca d'Italia o da altri organi di vigilanza o autorità di settore a livello nazionale. In tal caso CWBI sarà tenuto a definire nel più breve tempo possibile le opportune modifiche contrattuali da apportare al Contratto in conformità alle disposizioni normative di volta in volta vigenti.

14. PUBBLICITÀ

CWBI è autorizzata a inserire il nominativo del CLIENTE a titolo di riferimento in proprio materiale promozionale, fermo restando che, la referenza non dovrà contenere riferimenti od informazioni di natura economica o tecnica tali da costituire - per il loro grado di precisione ed analiticità - una violazione ad obblighi di confidenzialità.

15. AGGIORNAMENTO DEI COSTI

Le Parti danno atto e riconoscono che annualmente CWBI potrà, salvo diverso specifico accordo tra le Parti stesse, procedere unicamente all'aggiornamento delle condizioni di listino in base all'indice ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

CWBI applicherà per ogni prestazione relativa ad un nuovo servizio richiesto dal CLIENTE le condizioni di listino previste alla data della richiesta, con i successivi aggiornamenti dello stesso nei termini di cui al precedente articolo

Laddove durante l'efficacia del presente Contratto, i terzi fornitori di cui CWBI si avvale per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto stesso, dovessero aumentare i prezzi relativi ai propri beni/servizi CWBI si riserva fin da ora la facoltà di addebitare tali maggiori importi al CLIENTE.

16. BACKUP

Le soluzioni di backup sono meglio indicate nel piano di continuità operativa e nel disaster recovery plan presenti in allegato.

17. RISOLUZIONE

In caso di omesso pagamento da parte del CLIENTE alle scadenze pattuite, delle somme dovute in base al CONTRATTO, CWBI, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, avrà la facoltà di sospendere le proprie prestazioni o di risolvere il CONTRATTO con effetto immediato, a mezzo di comunicazione effettuata con lettera raccomandata, senza necessità di alcuna messa in mora trattenendo anche quale penale le somme già incassate.

In ogni caso il CLIENTE dovrà dare immediata restituzione a CWBI, interrompendone l'utilizzo, di quanto già prodotto o consegnato di propri beni, programmi o documentazione eventualmente utilizzati e/o consegnati al CLIENTE in esecuzione al presente contratto avendo altresì la piena e totale disponibilità per il medesimo senza limitazione alcuna.

Il CONTRATTO si intenderà, inoltre, risolto di diritto nei seguenti ulteriori casi:

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO

<https://www.cwbi.it>

info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

- a) inadempimento alle obbligazioni di riservatezza di cui all'art. 11;
- b) manutenzioni effettuate da terzi sui PROGRAMMI oggetto di MANUTENZIONE da parte di CWBI;
- c) messa in liquidazione, fallimento o coinvolgimento in altre procedure concorsuali di una delle PARTI;
- d) condanna, anche provvisoria, di una delle PARTI per violazione delle norme di cui al Decr. Legisl. n. 231/2001 e s.m.i.

Il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto a decorrere dalla data in cui una delle PARTI farà valere tale risoluzione ipso jure mediante semplice invio di comunicazione scritta, indicante la fattispecie rilevante e l'effetto risolutivo conseguente.

18. OBBLIGHI DI CWBI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

CWBI si impegna ad utilizzare personale in entità e professionalità adeguate, a livello sia direzionale-organizzativo sia esecutivo e, comunque, in numero necessario e sufficiente a soddisfare le esigenze della FORNITURA.

Nell'esecuzione della FORNITURA, CWBI potrà, sotto la sua diretta responsabilità, utilizzare terzi affidatari o terzi LICENZIANTI. Nell'ambito della presente fornitura, la CWBI potrà attuare accordi di cooperazione tecnica e di subfornitura con Società del Gruppo di appartenenza. Fermo restando quanto sopra, a fronte di specifiche necessità tecniche od operative, CWBI è sin d'ora autorizzata a utilizzare a propria discrezione, nell'ambito della presente fornitura, la cooperazione di terze parti qualificate in accordo alle proprie procedure e con il gradimento del CLIENTE, che non lo negherà senza espresso e giustificato motivo.

Nell'esecuzione del PROGETTO, CWBI si coordinerà costantemente con il Responsabile di Progetto del CLIENTE. CWBI si impegna specificatamente a corrispondere al personale alle dipendenze, impegnato nell'esecuzione dei lavori assegnati, minimi di trattamento economico e normativo non inferiori a quelli previsti per i dipendenti operanti nel settore sulla base dell'applicabile CCNL, nonché a versare i relativi contributi assicurativi obbligatori e a osservare le disposizioni di legge vigenti in tema di prevenzione degli infortuni.

19. DIVIETO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE

Le PARTI rinunciano espressamente, salvo specifico accordo scritto, alla possibilità di assumere alle proprie dipendenze o di far lavorare, direttamente o per interposta persona, il personale dell'altra PARTE a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione della FORNITURA prevista dal CONTRATTO; tale rinuncia, valida anche nel caso in cui sollecitazioni in tal senso dovessero essere formulate, per primo, dai collaboratori stessi, ha effetto per tutta la durata del CONTRATTO, aumentato di un periodo minimo di 12 (dodici) mesi. Nel caso in cui una delle PARTI non rispetti l'accordo di non sollecitazione, essa si impegna a risarcire l'altra PARTE (per spese di selezione, assunzione e formazione, nonché per danni derivanti da incarichi già assunti ecc.), versandole immediatamente una somma forfettaria pari allo stipendio lordo percepito dal collaboratore in questione nei 12 (dodici) mesi precedenti le sue dimissioni.

20. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Nell'esercizio della sua attività imprenditoriale (fornitura di servizi e soluzioni informatiche), è politica di CWBI promuovere e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro sotto il suo controllo, mediante la valutazione, la prevenzione e la riduzione dei rischi correlati, con l'obiettivo di un miglioramento continuo delle condizioni dei lavoratori e di una loro idonea formazione ed informazione. CWBI dà attuazione alle finalità prevenzionali ed antinfortunistiche previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ("Decreto") e, con specifico riferimento all'art. 26 comma 5 del Decreto.

Il CLIENTE s'impegna a fornire a CWBI e ai suoi dipendenti e collaboratori dettagliate informazioni relative ai rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro, destinati allo svolgimento dell'attività oggetto del CONTRATTO.

CWBI s'impegna a fornire al CLIENTE informazioni relative agli eventuali rischi specifici legati alla propria attività, al fine di consentire al CLIENTE di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO

<https://www.cwbi.it>

info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE, le Parti convengono che i dati personali che saranno comunicati dal CLIENTE a CWBI saranno da quest'ultimo trattati, in qualità di responsabile del trattamento, nel rispetto dell'atto di nomina allegato alla presente offerta, esclusivamente per le finalità correlate all'esecuzione del presente Contratto.

Ciascuna Parte si impegna ad adottare misure idonee ad impedire la distruzione o perdita, anche accidentale, l'alterazione o l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura o copiatura dei dati personali da parte di terzi. Al fine di garantire standard elevati di in materia privacy, CWBI si impegna inoltre ad effettuare VAPT (Vulnerability Assessment and Penetration Test) garantendo l'affidabilità dei propri sistemi informativi.

CWBI adotta inoltre procedure di accesso logico e fisico secondo le linee guide dettate dalla norma ISO 27001 e fornisce al Cliente strumenti di sicurezza e tutela, mediante la predisposizione di misure di tracciamento atte a verificare l'accesso ai dati riservati.

Per la privacy policy e le misure di sicurezza integrali si rimanda agli specifici documenti allegati.

22. DURATA E TACITO RINNOVO

Il CONTRATTO avrà la durata indicata nell'OFFERTA.

Alla scadenza, qualora il CONTRATTO abbia ad oggetto una LICENZA ovvero una MANUTENZIONE a carattere continuativo, il CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato secondo quanto indicato in OFFERTA e/o nei rispettivi allegati contrattuali.

Alla scadenza, qualora il CONTRATTO abbia ad oggetto una LICENZA ovvero una MANUTENZIONE a carattere continuativo, il CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato secondo quanto indicato in OFFERTA e/o nei rispettivi allegati contrattuali.

23. RECESSO

Per le condizioni di recesso da un CONTRATTO ai sensi dell'art. 1671, fa fede primariamente quanto indicato nell'OFFERTA. Qualora non vi fossero specifiche di recesso indicate nell'OFFERTA, fa fede il presente punto.

Qualora il CLIENTE intenda recedere da un CONTRATTO avente ad oggetto la realizzazione di un PROGETTO o SERVIZIO, il CLIENTE né darà comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R a CWBI con un preavviso di almeno 3 mesi e dovrà riconoscere a CWBI, oltre al corrispettivo del lavoro già svolto, attestato dai REPORT, il prezzo dei prodotti o servizi già resi, la rifusione delle spese sostenute da CWBI, nonché un importo, a titolo di penale, pari al 25% del valore della FORNITURA residua, salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di recesso dal presente CONTRATTO da parte del CLIENTE, lo stesso sarà tenuto al pagamento degli eventuali canoni mensili fissi residui sino alla scadenza del CONTRATTO.

24. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1456 c.c. nel caso in cui una delle PARTI sia responsabile anche di uno solo dei seguenti inadempimenti:

- illegale duplicazione del PRODOTTO;
- manomissione del PRODOTTO;
- nel caso il CLIENTE sospenda o riduca per qualsivoglia motivo il pagamento del corrispettivo dallo stesso dovuto nei termini pattuiti o si renda inadempiente, per qualsivoglia motivo, a una o più obbligazioni facenti riferimento ai requisiti di proprietà intellettuale e riservatezza del presente contratto o ai requisiti di proprietà, utilizzazione, confidenzialità o cedibilità di cui all'allegato C2, ovvero venga messo in liquidazione;
- nel caso CWBI sospenda il servizio, senza giustificato motivo, per oltre 3 giorni consecutivi;
- uno improprio del PRODOTTO, protratto oltre i 30 giorni da quando CWBI da notifica dell'evento chiedendo al CLIENTE di intervenire cessando tale comportamento.

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO

<https://www.cwbi.it>

info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

	Allegato C – Condizioni Generali di fornitura Allegato C1 - Condizioni Generali Di Contratto	Data emissione: 30/07/2025	Pag: 12/ 14
--	---	-------------------------------	----------------

Si definisce dunque che:

- qualora la risoluzione del Contratto intervenga per causa imputabile a CWBI ed, in particolare, a fronte dell'impossibilità sopravvenuta per CWBI di erogare i servizi ovvero a seguito del mancato rispetto dei livelli di servizio attesi, la Società sarà tenuta unicamente al pagamento dei corrispettivi dovuti in relazione alle prestazioni eseguite sino alla data di efficacia della risoluzione;
- nel caso, invece, di risoluzione del Contratto per cause non imputabili a CWBI, il CLIENTE sarà tenuta comunque a corrispondere a CWBI dalla data di efficacia dell'intervenuta risoluzione e sino alla scadenza originaria o rinnovata del Contratto, a titolo di risarcimento del danno, un importo definito e quantificato nel rispetto delle modalità indicate secondo i criteri economici di recesso da parte del CLIENTE definito nel presente.

CWBI s'impegna, nei limiti della propria competenza, a garantire l'ordinato ed efficiente trasferimento dei servizi oggetto del contratto sulla base di un exit-plan che definisca le modalità ed i termini del progetto di migrazione nonché i relativi costi, avuto riguardo alla natura ed entità della citata migrazione.

I contenuti del richiamato exit-plan verranno concordati specificamente con il CLIENTE in funzione del termine di efficacia della cessazione dei servizi e sulla base delle seguenti linee guida:

- impegno alla collaborazione reciproca ai fini del rispetto delle tempistiche di migrazione previste;
- impegno ai fini della restituzione reciproca dei dati di proprietà delle parti;
- impegno ai fini della restituzione di cui all'art. 18;
- CWBI si impegna inoltre a prestare assistenza quando possibile in ragione del contratto risolto per l'anno successivo dal termine della migrazione.

Nell'ipotesi di cui sopra, ed in tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto, CWBI provvederà, in via contestuale all'uscita del CLIENTE dal sistema informativo CWBI, allo scarico dei dati della Società ed alla relativa consegna a quest'ultima, la quale sarà tenuta a verificarne la correttezza. Nel caso in cui, a seguito di specifici accordi formalizzati tra le PARTI, i dati del CLIENTE vengano conservati presso gli archivi di CWBI, quest'ultimo provvederà successivamente alla distruzione degli stessi, facendo uso di opportuni strumenti e capacità tecniche idoneamente documentate, nel rispetto delle tempistiche convenute tra le PARTI nell'exit plan e in modo da escludere qualunque accesso successivo da parte del proprio personale o di terzi.

25. LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

Le PARTI convengono di sottoporre il presente CONTRATTO alla legge italiana.

Ogni controversia nascente, da o collegata al Contratto, dovrà preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione amichevole in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, società iscritta presso il Ministero della Giustizia n. 1 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. Il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet www.adrcenter.com. La sede della mediazione sarà BRESCIA. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 giorni dal deposito dell'istanza di Mediazione, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria esclusivamente competente, che le Parti convengono essere il Foro di BRESCIA.

26. CODICE ETICO

CWBI informa il CLIENTE che, così come nella tradizione delle più importanti società a livello nazionale ed internazionale, anche CWBI ha deciso di dotarsi di un Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori che la società riconosce, accetta ed intende condividere anche nei profili esterni nello svolgimento delle proprie attività di impresa. È stato così predisposto il Codice Etico, approvato dagli organi interni competenti, e pubblicato sul sito web www.cwbi.it con la finalità di far sì che tutti coloro che a vario titolo – clienti, fornitori, consulenti e collaboratori – hanno relazioni di impresa con CWBI possano svolgere le pertinenti

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO

<https://www.cwbi.it>

info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

	Allegato C – Condizioni Generali di fornitura Allegato C1 - Condizioni Generali Di Contratto	Data emissione: 30/07/2025	Pag: 13/ 14
--	---	-------------------------------	----------------

attività secondo una osservanza costante e consapevole dei principi e valori di integrità e correttezza contenuti nel Codice, nonché – come nel caso dei Clienti – possano verificarne il rispetto da parte di CWBI.

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO

<https://www.cwbi.it>

info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.

27. CESSIONE DEL CONTRATTO

Le PARTI concordano che, salvo quanto indicato nel comma successivo, il CONTRATTO non può essere ceduto, senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE. CWBI potrà cedere il CONTRATTO a Società controllate in Italia, ferma la sua responsabilità nei confronti del CLIENTE.

Per "Società controllate" si intendono società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

28. CLAUSOLA DI CHIUSURA

Nessuna modifica o postilla avrà efficacia tra le PARTI a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle PARTI stesse, a pena di inefficacia.

L'OFFERTA contiene tutte le intese destinate ad essere convenute tra le PARTI in merito all'oggetto della stessa e fa decadere qualsiasi altra intesa preventiva anche se formulata per iscritto; qualunque modifica ad essa sarà valida solo se espressa in forma scritta da soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza. Il mancato utilizzo da parte di una delle PARTI dei diritti ad essa spettanti non costituirà, né potrà essere considerato, una rinuncia a tali diritti.

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato nell'OFFERTA si applicano le condizioni generali di cui al presente contratto.

Firma per accettazione

Il Cliente espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente Contratto e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, di approvare specificamente le seguenti clausole: 10. (Limitazione di responsabilità), 15. (Aggiornamento dei costi), 17. (Risoluzione), 22. (Durata e tacito rinnovo), 23. (Recesso), 24. (Clausola risolutiva espressa) e 25. (Legge applicabile. Foro competente)

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO:

CodiceWeb Business Innovation – CF/PI: 03505120984

Via Venezia, 92/b – 35131 Padova (PD)

ISO/IEC 27001:2024

RISERVATO

<https://www.cwbi.it>

info@cwbi.it

Nr. IT.25.0111.00.ISM

Tutte le informazioni riportate nel presente documento non possono essere utilizzate in toto o in parte, né cedute o riprodotte senza il permesso scritto.